

Governance delle partecipate. Gli obblighi di delibera motivata e trasmessa alla magistratura contabile scattano a partire dall'entrata in vigore del decreto correttivo

# Cda, a Corte conti solo le nomine post 27 giugno

**Stefano Pozzoli**

■ Il correttivo sulle partecipate (articolo 7, comma 1, lettera b) del Dlgs 100/2017) ha modificato le regole sulla composizione dei cda scritte all'articolo 11, comma 3 del Dlgs 175/2016. Il comma 3 va anzitutto messo in relazione con il precedente, immutato, nel quale il legislatore esprime una sua preferenza per l'organo di amministrazione monocratico, in quanto afferma che «l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico».

Nella vecchia versione del comma 3, la possibilità di derogare a questo auspicio era però affidata non a una libera scelta dell'assemblea societaria, ma era vincolata a un decreto del Presidente del consiglio che avrebbe dovuto definire «i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri».

È chiaro che cercare di prevedere, per decreto, quali potessero essere i casi in cui sarebbe stato possibile derogare alla regola dell'organo monocratico rischiava di rappresentare un'inutile complicazione, e di lasciare scoperte quelle eventualità per le quali, anche in aziende di dimensione relativamente contenuta, sia invece opportuno, se non necessario, avere un organo collegiale.

Di qui la scelta contenuta nel Dlgs 100/2017, di restituire autonomia ai soci, seppure dietro il logico auspicio di avere a riferimento uno spirito di contenimento dei costi (e il principio andrà conciliato con il comma 6 del medesimo articolo, ovvero con il rispetto delle "fasce" che saranno previste nel decreto del ministro dell'Economia che tratterà il tema dei compensi, atteso da tem-

po), e la previsione di un obbligo di motivazione della decisione (con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa).

La delibera assembleare di nomina del consiglio di amministrazione andrà inviata alla sezione regionale della Corte dei conti. Vista la non tassatività della previsione del comma 2 e nell'attesa dell'emanazione del decreto previsto dal comma 3, era orientamento pacifico il fatto che si potesse continuare a nominare un consiglio di amministrazione. Altrettanto ovviamente, si poteva fare prima della entrata in vigore del Dlgs 175/2016.

È chiaro, comunque, che la comunicazione alla sezione di controllo dovrà essere effettuata solo per le nomine successive all'entrata in vigore del nuovo comma 3, e quindi solo per quelle effettuate dal 27 giugno 2017, come disposto dall'articolo 22, comma 1, dello stesso Dlgs 100/2017.

Sempre in materia di amministratori, comunque, si resta in attesa del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 11, comma 1, che dovrà enunciare «i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia» necessari per l'esercizio del ruolo.

Requisiti che andranno comunque ad affiancarsi a quanto previsto, in materia di inconferibilità e incompatibilità, dal decreto legislativo 39/2013, insieme a quanto disposto dall'articolo 11 ai commi 8 (divieto di nomina di dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti), 11 (condizioni per la nomina degli amministratori della società controllante nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto) e 12 (disposizioni su persone che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico di cui sono al tempo stesso componenti dell'organo di amministrazione).



## Adeguamento statuti

- Tra le nuove regole di governance delle partecipate previste dai decreti attuativi della riforma Madia va ricordata la nuova scadenza, fissata dal decreto correttivo (Dlgs 100/2017) per l'adeguamento degli statuti delle società controllate ai nuovi principi previsti dalla riforma. L'adeguamento va effettuato entro il 31 luglio sulla base degli indirizzi che devono essere definiti da una delibera di consiglio

